

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 4332 del 29/12/2017

### AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 4470 del 19/12/2017

**OGGETTO:** Consultazione di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di d

#### IL DIRETTORE GENERALE

**vista** la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

**visto** il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;

**vista** la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu”;

**vista** la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito a Saverio Fata l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio, a far data dal 1°luglio 2017 al 30 novembre 2018;

**vista** la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito *ad interim* l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.-Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

**visto** l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;

**vista** la determinazione direttoriale n. 811 del 4 agosto 2015, con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla soc. TINN Srl la procedura RDO – Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’ art. 328 del DPR 207/2010 relativa all’affidamento in economia per l’acquisizione degli applicativi software e dei servizi per il sistema informativo di Laziodisu;

**considerato** che i sopracitati rapporti contrattuali hanno avuto termine il 20 settembre 2017;

**vista** la nota prot. n. 109581/17 del 30 novembre 2017, con la quale il Direttore Generale ha richiesto all’Area 3 - Provveditorato e Patrimonio l’attivazione delle procedure opportune per l’affidamento del servizio di manutenzione adeguativa dei software applicativi relativi alla gestione finanziaria, del personale e contrattuale dell’Ente, per il periodo di due anni per un importo complessivo presunto di € 180.000,00, IVA esclusa;

**considerato** che i software gestionali e applicativi in uso dall’ Ente sono stati, non solo forniti dalla società TINN Srl, ma anche strutturati in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutto l’ Ente e adeguati alle necessità e ai fabbisogni delle attività istituzionali e per la realizzazione dei progetti FSE nel frattempo gestiti dall’Ente;

**considerato** che l’Amministrazione ritiene maggiormente conveniente continuare ad avvalersi del sistema attualmente in essere ed implementarlo piuttosto che procedere ad una sostituzione dei software applicativi e gestionali e che, pertanto, è necessario verificare se siano presenti sul mercato altri operatori economici in grado di effettuare una adeguata manutenzione e l’implementazione del suddetto sistema informativo creato per Laziodisu;

**considerato** che l'Ente ha acquisito la disponibilità dei sorgenti dei software applicativi sottoelencati e ha acquisito, inoltre, il diritto di concessione in riuso dei software in questione ad altre amministrazioni pubbliche unitamente al diritto di per uso interno dell' Ente esclusivamente al fine di indire eventuali procedure di gara:

<b>Area Amministrativa, Finanza e Controllo</b>
Contabilità Finanziaria armonizzata ai sensi del DLgs 118/2011 e smi – comprensivo di Bilancio e Certificato di Previsione/Pluriennale
Contabilità Generale armonizzata ai sensi del DLgs 118/2011 e smi
Documento Unico di Programmazione
Contabilità IVA
Relazione Tecnica al Rendiconto di Bilancio
Sostituto d'Imposta e Previdenza
Gestione Economato
Gestione Inventario e Patrimonio
Collegamento con Tesoreria Ente
Monitoraggio e Controllo
Piano degli Obiettivi
Gestione della Fatturazione Elettronica
<b>Area Risorse Umane</b>
Gestione Giuridica
Dotazione Organica
Gestione Curriculum e Formazione
Scheda Riepilogo Inquadramento Storico
Gestione Economica del Personale
Gestione CoCoCo
Dichiarazione dei Redditi Mod. 770
Cedolino Telematico
P@ycheck
<b>Area Affari Generali</b>
Atti Amministrativi
Albo Pretorio
Gestione Messi
Albo pretorio on-line
Amministrazione Trasparente
<b>Area Gare e Contratti</b>
Gestione Gare e Repertorio Contratti

**visto** il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili” che sul punto dell'infungibilità di un servizio precisa espressamente che: “In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere

sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione.

**visto** il par. 2.3 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - che recita espressamente che: “In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, **invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore** La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di **esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente**, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a **quindici giorni** ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa”;

**visto**, altresì, le ulteriori previsioni contenute nel par. 2.3 delle Linee guida sopra indicate che recitano espressamente che: “Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all'evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato. Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l'infungibilità della fornitura o del servizio possono variare. Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la “unicità” dello “operatore economico determinato”, id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato “unico” il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, “in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti”, pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria». **In sostanza, la dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento”;**

**considerate** le risultanze dell'indagine effettuata sui comportamenti delle altre amministrazioni aggiudicatrici in ordine alle modalità di acquisizione del servizio di manutenzione tecnica di sistemi informativi nel periodo 2016/2017 - come raccomandato dalle Linee guida Anac n. 8, par. 2.3 secondo cui “[...]per un'efficiente predisposizione dei bandi di gara, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l'acquisto di beni o servizi infungibili [...] è opportuno che quest'ultima osservi il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, verificando in particolare se hanno svolto procedure ad evidenza pubblica e i risultati ottenuti. Potrebbe essere utile procedere anche alla consultazione dei cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici[...]”- dalle quali si evince che in casi analoghi a quello presente, si predilige l'avvio di consultazioni di mercato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 63 cit. (infungibilità o meno) ovvero indire altra procedura ad evidenza pubblica;

**visto** l'art. 68 del Dlgs 82/ 2005 e smi che recita espressamente: “Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

(comma così sostituito dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
- d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- e) software combinazione delle precedenti soluzioni.

**considerato** che non si richiede una sostituzione della piattaforma dei software applicativi e gestionali con altri analoghi che svolgano le medesime funzionalità e soddisfino le stesse esigenze di quelli già in uso, bensì la manutenzione e l'implementazione del sistema gestionale in essere, pertanto non è pertinente il ricorso alla

Banca dati del Riuso della P.A. (si evidenzia che nella Banca dati del riuso della P.A. è presente solo il software del Gestione del Personale);

**ritenuto opportuno**, per le motivazioni sopra espresse, pubblicare un Avviso volto a consultare il mercato al fine di verificare l'eventuale infungibilità delle prestazioni di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti;

**ritenuto opportuno** pubblicizzare l'Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del committente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell'Anac secondo cui *“La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni”*;

**considerato** che nel caso in cui venga confermata l'infungibilità delle prestazioni del servizio richiesto, l'Amministrazione procederà con l'affidamento del servizio al medesimo operatore economico che ha fornito e strutturato in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutto l'Ente i software applicativi *de quo*, alla Soc. TINN Srl, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto ritiene che tale operatore possa garantire con adeguata efficienza il soddisfacimento delle finalità perseguite dall'Amministrazione;

**preso atto** che la presenza di altri operatori economici sul mercato rende il servizio in oggetto fungibile e che, di conseguenza, l'operatore in grado di eseguire il servizio verrà individuato attraverso l'avvio di una apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso una RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**considerato** pertanto che, nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, l'importo a base di gara è presuntivamente di € 180.000,00, IVA esclusa e nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il medesimo importo indicato sarà eventualmente oggetto di rinegoziazione con l'operatore uscente;

**valutata** l'opportunità, a causa della specificità delle prestazioni di cui si compone il servizio *de quo*, di procedere, in ogni caso, mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico rispondente alle esigenze e fabbisogni necessari e per una buona riuscita della fornitura di cui si tratta, in particolare ai fini di un maggior contenimento dei costi e una più efficace supervisione tanto dei costi quanto delle richieste delle varie articolazioni rispetto ai prodotti di cancelleria e agli altri materiali di consumo;

**visto** l'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che: *“1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”*;

**considerato** che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

**considerato** che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP relative ai servizi di assistenza e di manutenzione di software analoghi a quelli della procedura in oggetto;

**preso atto** che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Leonardo Farnesi Responsabile della P.O. Servizi Informativi di Laziodisu;

**visto** che l'affidamento del servizio di manutenzione dei software applicativi descritti rientra nell'aggiornamento della programmazione biennale relativa a servizi e forniture per il 2017;

**visto** il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 avente ad oggetto: *Adozione bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019*;

## **DETERMINA**

- 1. la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di procedere** alla consultazione di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni;
- 3. di approvare** l' Avviso e l'All. A relativi alla consultazione *de quo parti integranti del presente provvedimento*;
- 4. che** con successivo provvedimento si procederà, nel caso di infungibilità del servizio, ad un affidamento ex art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 all Soc. TINN Srl ovvero, in caso di fungibilità del servizio, con determina a contrarre verrà indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi attraverso una RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 5. di pubblicare** per 15 gg. consecutivi l'avviso e l' All. A per un periodo di quindici giorni consecutivi sul sito Internet di Laziodisu: [www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/](http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/) e sull'home page (sezione "Notizie in evidenza");
- 6. di dare** atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
- 7. che** il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Leonardo Farnesi, Responsabile della P. O. - Servizi Informativi di Laziodisu.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

La Posizione Organizzativa, accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole all'adozione della proposta n.ro 4470 del 19/12/2017

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**FATA SAVERIO** in data **19/12/2017**

---

### **VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **29/12/2017**

---

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria: \Notelstruttoria\

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA** in data **29/12/2017**

---

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area DIREZIONE GENERALE **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **29/12/2017**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4470 del 19/12/2017, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **29/12/2017**